

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2768

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTORELLI, NATTA ALESSANDRO, D'ALESSIO, SPAGNOLI, COCCIA, FLAMIGNI, FRACCHIA, GRANATI CARUSO MARIA TERESA, RICCI, ANGELINI, BALDASSI, BARACETTI, BIANCHI BERETTA ROMANA, CERRA, CORALLO, CRAVEDI, GARBI, MATRONE, MILANI ARMELINO, TESI, VENEGONI**

*Presentata il 6 marzo 1979*

### Nuovo codice penale militare di pace

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È generale la consapevolezza che si debba presto pervenire all'approvazione di un nuovo codice penale militare di pace, insieme ad un nuovo ordinamento giudiziario militare, la cui stridente antinomia con i principi costituzionali è riconosciuta da tutte le forze politiche democratiche, dalla cultura giuridica, dagli stessi magistrati militari.

La Corte Costituzionale, come è noto, ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 16 del 1978 che « l'adeguamento della legislazione militare ai fondamentali principi informatori della giurisdizione comune tarda da oltre un trentennio ». Il gruppo comunista che ha già presentato una proposta di legge per un nuovo ordinamento giudiziario militare, propone con il presente progetto, un nuovo codice penale militare di pace che riproduce le linee di riforma che il PCI e il suo

gruppo parlamentare hanno offerto al dibattito e al confronto in più occasioni e da ultimo al convegno di Udine del 21-22 ottobre 1978.

L'approvazione della « legge di principio sulla disciplina militare » rende non più procrastinabile l'emanazione di un nuovo codice.

Questa legge, infatti, costituisce l'immediato antecedente della riforma della giustizia militare. La « legge di principio », infatti, ha una diretta valenza penalistica non solo per la riforma apportata all'ordinamento giuridico penale militare con l'abrogazione dell'articolo 40 del codice penale militare e quindi l'introduzione della causa di non punibilità dell'esercizio del diritto, ma più in generale perché la definizione normativa della condizione del militare entra in conflitto con la concezione, la logica e la sistematica del codice vigente.

Intanto, un insieme di fattispecie punibili sono già diventate obsolete per effetto dei diritti riconosciuti al militare e per l'introduzione, come si è detto, della causa di non punibilità dell'esercizio del diritto (si pensi ai reati di reclamo individuale e collettivo, eccetera).

Ma la « legge di principio » proprio per avere armonizzato la condizione del militare con l'ordinamento costituzionale e quindi con i diritti e le libertà fondamentali del cittadino, ha superato la concezione derogatoria dell'ordinamento giuridico militare il quale, quindi, viene ricondotto all'interno del complessivo ordinamento democratico statale. Anche per il codice, pertanto, punto di partenza è la non derogabilità dell'ordinamento generale dello Stato e quindi il superamento definitivo di ogni teoria che si riconduca al principio (costruito da una dottrina tedesca del secolo scorso) del « rapporto di soggezione particolare » per i cittadini militari.

In coerenza con tali principi il nuovo codice, mentre non deve superare l'ambito di applicabilità previsto nella Costituzione, non deve contenere categorie penalistiche alternative a quelle del codice comune e, inerendo in senso stretto agli interessi militari ritenuti meritevoli della particolare tutela penale militare, deve essere conforme al sistema formale e sostanziale della giustizia penale del nostro paese.

In definitiva il principio informatore deve essere quello dell'assoluta « complementarietà » al codice comune il quale deve costituire l'inderogabile quadro di riferimento della legge penale militare.

La nostra proposta è la traduzione normativa di questi principi.

Nel libro primo che tratta « dei reati militari in generale », individuati, nel titolo primo, nelle persone che prestano attualmente il servizio alle armi i soggetti cui si applica la legge penale militare, si stabilisce il principio generale di rinvio alle disposizioni della legge penale comune, « per quanto non diversamente disposto da questo codice ». Nel titolo se-

condo (« delle pene militari ») si definiscono la pena militare principale, le pene accessorie e i rapporti tra reclusione militare e reclusione comune. Nel titolo terzo (« del reato militare ») si definisce il reato militare nella sua oggettività, secondo il principio dell'inerenza all'interesse militare e si disciplinano i casi particolari di necessità militare quali cause proprie di non punibilità nonché le circostanze aggravanti e attenuanti specifiche del reato militare. Nessuna disciplina viene dettata per le cause di non punibilità comuni tranne che per l'adempimento del dovere e l'uso legittimo delle armi.

Il libro secondo che tratta « dei reati militari in particolare », si occupa nel titolo primo « dei reati contro la fedeltà e la difesa militare »; nel titolo secondo « dei reati contro il servizio militare »; nel titolo terzo « dei reati contro la disciplina militare ». Non compaiono più nella nostra proposta i « reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio », né le disposizioni relative ai militari in congedo, ai mobilitati civili e alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono presenti nel codice vigente. Si tratta, infatti, di previsioni che nella nostra concezione non ineriscono ad interessi militari in senso stretto, ma ad interessi di ordine più generale cui la legge penale comune già appresta congrua tutela.

I reati contro la fedeltà e la difesa militare vengono distinti in « reati contro la personalità internazionale dello Stato » (capo I) e « reati contro la personalità interna dello Stato » (capo II) e si opera, per gli uni e per gli altri, un rinvio alle corrispondenti disposizioni del codice penale comune, con un aumento della pena giustificata dalla condizione militare e dagli obblighi particolari di fedeltà che s'ineriscono. Nel capo III di questo libro trova posto una nuova disposizione la cui oggettività è « il sabotaggio mediante violenza sulle cose » e che prevede e punisce i comportamenti di « distruzione, danneggiamento o soppressione di opere, di edifici, di cose mobili mili-

tari, di effetti militari, di oggetti di armamento militari, a scopo di sabotaggio». Si tratta di comportamenti che il codice vigente prevede nei capi V e VI del libro secondo, collocati tra i reati contro il servizio militare. Abbiamo, invece, ritenuto che questi comportamenti ogni volta che realizzano un fatto contro il servizio militare in luogo militare, diventano reati militari con rinvio alle disposizioni del codice comune (articolo 19). Quando, invece, questi comportamenti sono dettati dal fine del sabotaggio, è evidente la lesione dell'ordinamento delle forze armate in altro interesse fondamentale, che è appunto la fedeltà.

Il titolo secondo (« dei reati contro il servizio militare ») tratta nel capo I « dei reati in servizio », nel capo II « dei reati contro militari in servizio », nel capo III « dei reati di assenza dal servizio militare », nel capo IV « della mutilazione e della simulazione di infermità ».

In questo titolo mentre si recepisce in via generale la tipologia classica dei reati contro il servizio militare, apportando tuttavia significative modifiche nella definizione di alcuni comportamenti e del sistema sanzionatorio, si sistemano e definiscono in termini nuovi i « reati di assenza dal servizio militare » preveduti nel capo III.

Infatti non è più preveduto come reato l'allontanamento illecito che bene può essere sanzionato nel regolamento di disciplina militare, mentre per il reato di diserzione il periodo di assenza giuridicamente efficace è stabilito in quindici giorni (ipotesi di minore assenza possono trovare posto nel regolamento di disciplina). Per la « mancanza alla chiamata » mentre si stabilisce in dieci giorni il periodo in cui la mancanza diventa penalmente rilevante per il servizio di ferma e in otto giorni per il servizio di richiamo alle armi, si stabilisce altresì la non punibilità del militare che comunque si trovasse nelle condizioni di fruire dello esonero o della dispensa.

Il titolo terzo (« dei reati contro la disciplina militare ») tratta nel capo I « della disobbedienza », nel capo II « del-

la rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare », nel capo III « della violenza e delle offese tra militari a causa del servizio e della disciplina militare », nel capo IV « del duello tra militari in servizio », nel capo V della « istigazione a delinquere ».

In coerenza con la « legge di principio sulla disciplina militare » in particolare con il principio della « pari dignità » ivi stabilito, la nostra sistemazione capovolge l'impostazione del codice vigente in questa categoria di reati.

Il reato di disobbedienza più opportunamente viene distinto in due fattispecie, una relativa alla disobbedienza ad un ordine attinente al servizio e l'altra ad un ordine attinente alla disciplina.

Per il reato di rivolta le cui sanzioni sono state sostanzialmente riconsiderate, le condotte sono state più puntualmente definite in relazione a due criteri informatori: a) essere i militari armati; b) la commissione di atti violenti.

Il reato di ammutinamento prevede il fatto di quattro o più militari che rifiutano, omettono eccetera di obbedire ad un ordine del superiore « attinente al servizio o alla disciplina », mentre la previsione del n. 2 del primo comma dell'articolo 175 del codice vigente non compare più (« persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto, un reclamo »).

Non è più previsto come reato l'accordo a commettere un ammutinamento, ma solo l'accordo a commettere una rivolta.

In coerenza con la « legge di principio » e con l'istituto della rappresentanza ivi disciplinato, la presentazione collettiva di una domanda, esposto o reclamo, è preveduta come reato solo quando avviene ad opera di dieci o più militari, previo accordo, mediante pubblica manifestazione e al di fuori degli organismi di rappresentanza.

Sulla sedizione, si è preferito omettere una previsione di « attività sediziosa » quale specifico reato perché superflua, in quanto sostanzialmente sussidiaria ad ipotesi più gravi di reato e perché facilmen-

te utilizzabile al fine di reprimere anche lecite espressioni di dissenso; mentre si è costruito un reato di « manifestazione sediziosa » riferita al militare che « pubblicamente compie manifestazioni contro il servizio o la disciplina militare o lo adempimento di servizi speciali ».

Nel capo III viene introdotta una nuova categoria di reati relativi alla violenza e all'offesa tra militari a causa del servizio o della disciplina militare, che è un superamento della classificazione tradizionale di reati di insubordinazione e di reati di abuso di autorità.

Introdotta nel nostro ordinamento il principio della pari dignità, le offese e le violenze tra militari di diverso grado non potevano più riferirsi a parametri diversi (appunto secondo il grado dell'agente e dell'offeso) ed occorreva una sistemazione tutt'affatto nuova.

Intanto, le offese e violenze vengono prese in considerazione dalla legge penale militare solo se trovano la loro motivazione nella « causa del servizio o della disciplina militare » i comportamenti che non ineriscono a questa causa non possono essere apprezzati dalla legge militare. Così definito l'ambito dei comportamenti punibili ai sensi della legge penale militare, le condotte vengono egualmente considerate in presenza di una medesima oggettività giuridica: la violenza dell'inferiore sul superiore o del superiore sull'inferiore o tra pari grado, hanno la medesima sanzione se identica è l'oggettività.

Si stabilisce un autonomo aumento di pena, anche rilevante (da un terzo alla metà), per le violenze e le offese « dirette al fine di non ottemperare ad un ordine del superiore ovvero a costringere l'altro militare a fare un atto contrario ai propri doveri o a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio ». Il reato è aggravato se il militare offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto; infine se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339 del codice penale. La previsione dell'ingiuria e della diffamazione è anche in riferimen-

to alla « causa del servizio o della disciplina militare » con rinvio alle disposizioni del codice comune e con la previsione di un eguale aumento di pena, a tutela dell'interesse al reciproco rispetto, quando le offese intercorrono tra militari di grado diverso. Il reato di duello è altresì definito in relazione alla medesima causa, con un rinvio alle corrispondenti disposizioni del codice penale comune.

Il libro terzo (« della procedura penale militare ») opera un rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale e detta poche norme particolari in relazione alla specialità della giurisdizione e alle esigenze operative delle forze armate e dei loro corpi concentrati all'interno e all'estero.

Una disposizione stabilisce che non è proponibile davanti ai tribunali militari l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

Non è più prevista la richiesta di procedimento per alcuni reati da parte dei comandanti; e tutti i reati sono procedibili di ufficio, tranne quelli contro l'onore tra pari grado.

Si dettano infine norme sulla polizia giudiziaria e sul rapporto di dipendenza dai procuratori militari della Repubblica.

Onorevoli colleghi, il « nuovo codice penale militare di pace » che qui proponiamo è frutto di un largo dibattito tra le forze democratiche, i giuristi e gli operatori del diritto, appartenenti alle forze armate, cui è comune la convinzione che il parlamento debba presto emanare una legge penale militare conforme alla Costituzione e alla coscienza civile e democratica del Paese.

Il codice vigente venne approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, in regime fascista e durante la guerra fascista: non può esserci una differenza più abissale dall'ordinamento democratico del nostro Paese e dalla coscienza dei cittadini.

La nostra proposta che affidiamo al Vostro apprezzamento vuole essere, appunto, un disegno normativo organico per superare un divario inammissibile e non più tollerabile.

## PROPOSTA DI LEGGE

## LIBRO PRIMO

## DEI REATI MILITARI IN GENERALE

## TITOLO I

## DELLA LEGGE PENALE MILITARE

## ART. 1.

*(Persone soggette alla legge penale militare).*

La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi. La legge determina i casi nei quali la legge penale militare si applica a persone diverse dai militari in servizio alle armi.

## ART. 2.

*(Denominazione di "militari" e di "forze armate dello Stato").*

Il presente codice comprende:

1) sotto la denominazione di militari, le persone che, a norma di legge, acquistano la qualità di militare;

2) sotto la denominazione di forze armate dello Stato, l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e le Armi o Corpi ad essi assimilati o equiparati dai rispettivi ordinamenti;

## ART. 3.

*(Momenti iniziale e finale dell'assoggettamento alla legge penale militare).*

Salvo che la legge disponga diversamente, la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazio-

ne alle armi fino al giorno in cui i militari, inviati in congedo si presentano all'Autorità competente del comune di residenza da essi prescelto, ovvero fino al momento della notificazione del provvedimento che li colloca fuori dal servizio alle armi.

L'assenza del militare dal servizio alle armi per la licenza, ancorché illimitata, non esclude l'applicabilità della legge penale militare.

L'applicazione della legge penale militare è sospesa nei casi di detenzione in istituti dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria comune.

Agli effetti delle disposizioni di questo articolo, per notificazione del provvedimento di cui al primo comma, si intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento effettuata nel bollettino ufficiale del Ministero della difesa o con i corrispondenti mezzi di notificazione delle singole forze armate dello Stato.

#### ART. 4.

*(Militari richiamati in servizio alle armi).*

Ai militari in congedo, richiamati in servizio alle armi, la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi, fino al loro invio in congedo, osservate le disposizioni dell'articolo precedente.

#### ART. 5.

*(Reati commessi durante il servizio o scoperti o giudicati dopo la cessazione di essi).*

La legge penale militare si applica per reati militari commessi durante il servizio militare, anche quando il colpevole si trova in congedo illimitato provvisorio o in congedo assoluto.

## ART. 6.

*(Nullità dell'arruolamento, incapacità prestazione di fatto del servizio alle armi).*

La legge penale militare si applica anche quando successivamente alla commissione del reato sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o l'incapacità di appartenenza alle forze armate dello Stato; si applica, inoltre, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

## ART. 7.

*(Reati militari commessi in territorio estero di soggiorno o di transito).*

La legge penale militare si applica anche per i reati militari commessi in territorio estero di soggiorno o di transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

## ART. 8.

*(Reati militari commessi in territorio estero).*

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, i reati militari commessi in territorio estero sono puniti a richiesta del Ministro della difesa o del Ministro da cui dipende il militare colpevole.

## ART. 9.

*(Rapporti con le altre leggi penali).*

Le disposizioni di questo codice si applicano solo in tempo di pace. In tempo di guerra si osservano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni approvate dall'articolo 1 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

Per quanto non diversamente disposto da questo codice, si osservano le disposizioni della legge penale comune.

## TITOLO II

## DELLE PENE MILITARI

## ART. 10.

*(Pena militare principale).*

La pena militare principale è la reclusione militare. Essa consiste nella restrizione della libertà personale, prevista dal codice penale; si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati.

La legge penale militare determina quando ai reati militari si applicano le pene previste dal codice penale.

## ART. 11.

*(Sostituzione della reclusione militare alla reclusione).*

Per i reati militari, alla pena della reclusione, è sostituita la reclusione militare quando alla condanna non segue la degradazione.

Nel caso previsto dal comma precedente per la determinazione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.

## ART. 12.

*(Sostituzione della reclusione alla reclusione militare).*

Nei casi previsti dall'articolo 6, alla pena della reclusione militare, inflitta o da infliggersi per reati militari, è sostituita la pena della reclusione per uguale durata.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato



militare, è pronunciata condanna contro chi non riveste la qualità di militare in servizio.

ART. 13.

*(Pene militari accessorie: specie).*

Le pene militari accessorie sono:

- 1) la degradazione;
- 2) la rimozione;
- 3) la sospensione dall'impiego;
- 4) la pubblicazione della sentenza di condanna.

ART. 14.

*(Degradazione).*

La degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:

- 1) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;
- 2) delle decorazioni ricevute.

Importano la degradazione la condanna all'ergastolo, o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari, per reati militari.

ART. 15.

*(Rimozione).*

La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; è perpetua, priva il militare del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

La condanna per più di tre anni, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione.

## ART. 16.

*(Sospensione dall'impiego).*

La sospensione dall'impiego si applica ai militari in servizio permanente effettivo, o in ferma volontaria, o in rafferma e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.

Salvo che la legge disponga altrimenti, la durata della sospensione dall'impiego è pari a quella della reclusione inflitta.

La condanna alla reclusione militare importa, inoltre, la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena principale.

## ART. 17.

*(Pubblicazione della sentenza di condanna).*

La sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso ed in quello dove ha sede il corpo o è iscritta la nave alla quale il condannato apparteneva.

## ART. 18.

*(Pene accessorie conseguenti alla condanna per delitti comuni).*

La condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria, contro militari in servizio alle armi o in congedo, per uno dei delitti previsti dalla legge penale comune importa, oltre le pene accessorie comuni:

1) la degradazione se trattasi di condanna alla pena dell'ergastolo ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2) la rimozione, se fuori dai casi indicati nel n. 1, trattasi di delitto:  
a) non colposo contro la personalità del-

lo Stato; b) di uno dei delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645; c) dei delitti di falsità in atti, corruzione di minorenni, sfruttamento induzione o agevolazione alla prostituzione, furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, truffa, sottrazione di persone incapaci, usura.

La rimozione si applica altresì se il condannato, scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura e di custodia per infermità psichica.

La dichiarazione di abitualità o professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo per reati comuni, importa la degradazione.

#### ART. 19.

*(Condanna per reati militari commessi con abuso di un pubblico ufficio).*

In caso di condanna per reati militari commessi con abuso di un pubblico ufficio, salvo che la legge disponga altrimenti, non si applica l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

### TITOLO III

#### DEL REATO MILITARE

#### ART. 20.

*(Reato militare).*

È reato militare qualunque violazione della legge penale militare.

È altresì reato militare qualunque violazione della legge penale comune, costituente delitto perseguibile d'ufficio, commessa dai militari in servizio alle armi:

1) a danno del servizio militare in luogo militare;

2) contro l'amministrazione della giustizia militare, nel corso di un procedimento penale militare.

È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi costitutivi non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

I reati preveduti da questo codice sono delitti.

#### ART. 21.

*(Ignoranza di doveri militari).*

Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare, previsti dalle leggi sul reclutamento e sulla disciplina militare.

#### ART. 22.

*(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere).*

Per i reati militari, l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra autorità competente, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine del superiore o di altra autorità, del reato risponde chi ha dato l'ordine.

Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, rivolto contro le istituzioni dello Stato, o quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato.

#### ART. 23.

*(Uso legittimo delle armi).*

Non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altri mezzi di coazione fi-

sica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

ART. 24.

*(Casi particolari di necessità militare).*

Non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato, per essersi stato costretto dalla necessità di impedire la rivolta, il saccheggio, la devastazione o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile.

ART. 25.

*(Eccesso colposo).*

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 22, 23 e 24, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

ART. 26.

*(Circostanze aggravanti).*

Oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

1) l'aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

2) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

3) l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare determinato ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, se dal fatto è derivato pericolo per la sicurezza della nave o dell'aeromobile;

4) l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre si trova per causa di servizio.

ART. 27.

*(Circostanze attenuanti).*

Oltre le circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale, attenua il reato militare l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore.

Per i reati esclusivamente militari, la pena è diminuita quando trattasi di fatto commesso da militare che non abbia ancora compiuto trenta giorni di effettivo servizio e può essere diminuita quando il colpevole sia militare di ottima condotta.

ART. 28.

*(Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare).*

Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica osservate le norme seguenti:

1) se la condanna alla reclusione importa la degradazione si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;

2) se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.

## ART. 29.

*(Disposizioni speciali per la prescrizione dei reati di diserzione e di mancanza alla chiamata).*

Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per il decorso del tempo, decorrono, se l'assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.

## ART. 30.

*(Perdono giudiziale).*

Se per il reato militare la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, ovvero per il reato esclusivamente militare si possa applicare la pena della reclusione militare non superiore a due anni, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'articolo 164 del codice penale.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

## ART. 31.

*(Effetti dell'amnistia, dell'indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna).*

L'amnistia, l'indulto, la grazia e la riabilitazione militare non restituiscono il grado perduto per effetto della condanna.

## LIBRO SECONDO

## DEI REATI MILITARI IN PARTICOLARE

## TITOLO I

DEI REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA  
DIFESA MILITARE

## CAPO I.

DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA-  
ZIONALE DELLO STATO.

## ART. 32.

*(Alto tradimento e attentati all'integrità, indipendenza o unità dello Stato).*

Il militare che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dal capo I titolo I del libro secondo del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

È punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale, per il solo fatto di essere insorto in armi o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata,



## ART. 33.

(Agevolazione colposa).

Il militare che, avendo per ragioni di ufficio o di servizio la custodia od il possesso delle cose ovvero per lo stesso motivo essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi di interesse militare, ha reso possibile o soltanto agevolato per colpa la esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 255, 256 e 261 del codice penale, è punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la reclusione militare da due a dieci anni.

## ART. 34.

(Omesso rapporto).

Il militare che avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare non inferiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

## ART. 35.

(Parificazione degli Stati alleati).

Le pene stabilite per i reati preveduti dagli articoli 243, 247, 255, 256 e 261 del codice penale si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato a fine di guerra con lo Stato italiano.

## ART. 36.

(Circostanza attenuante).

Le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo sono diminuite quando

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il danno risulti di lieve entità.

## CAPO II.

DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNA  
DELLO STATO.

## ART. 37.

*(Attentati al Presidente della Repubblica e all'ordinamento costituzionale dello Stato).*

Il militare che compie alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 276, 277, 278, 283, 284, 285, 286, 287, 288 e 289 del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

## CAPO III.

DEL SABOTAGGIO MEDIANTE VIOLENZA  
SULLE COSE.

## ART. 38.

*(Distruzione, danneggiamento o soppressione di opere, di edifici, di cose mobili militari, di effetti militari, di oggetti di armamento militari a scopo di sabotaggio).*

Il militare che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora, in tutto o in parte, gli oggetti di armamento militare, gli effetti militari, cose mobili militari, ovvero distrugge o rende inservibili anche temporaneamente navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, edifici o altre opere militari, a scopo di sabotaggio, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato si applica l'ergastolo.

La pena è diminuita se il fatto è di lieve entità.

TITOLO II  
DEI REATI  
CONTRO IL SERVIZIO MILITARE

CAPO I.

DEI REATI IN SERVIZIO.

*Sezione I: della violazione di doveri  
generali inerenti al comando.*

ART. 39.

*(Atti ostili del comandante  
contro uno Stato estero).*

Il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è della reclusione non inferiore a venti anni.

La condanna importa la rimozione nell'ipotesi del primo e del secondo comma; la degradazione nell'ipotesi dell'ultimo comma.

ART. 40.

*(Eccesso colposo).*

Nei casi indicati nell'articolo precedente, se il comandante eccede colposamente

## VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i limiti dell'autorizzazione o della necessità, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi nei casi indicati nei commi primo e secondo; nel caso indicato nel comma terzo si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni; ferma la pena accessoria della rimozione.

## ART. 41.

*(Perdita o cattura  
di una nave o aeromobile).*

Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

La stessa pena si applica:

- 1) al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;
- 2) a ogni altro militare che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.

## ART. 42.

*(Perdita colposa o cattura colposa  
di nave o aeromobile).*

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a sette anni.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni.

Le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

ART. 43.

*(Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile).*

Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l'investimento, l'incaglio o una avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l'investimento o una avaria, è punito con la reclusione militare non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare, che cagiona i danni suddetti alla nave o all'aeromobile su cui è imbarcato.

Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare non inferiore a cinque anni.

ART. 44.

*(Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile).*

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante della nave, o di altro militare su di essa imbarcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

La stessa pena si applica al comandante di un aeromobile, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

## ART. 45.

*(Agevolazione colposa).*

Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 41 e 43 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

## ART. 46.

*(Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso di incendio o di altro sinistro).*

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare, di una nave o di un aeromobile, o, in generale, di qualunque opera o costruzione militare, il quale, nel caso di incendio, investimento, naufragio o di qualsiasi altro sinistro, non adopera tutti i mezzi, di cui può disporre, per limitare il danno, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

## ART. 47.

*(Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo).*

Il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, o non è l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, è punito con la reclusione militare fino a sette anni.

Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di alcune delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è della reclusione militare non inferiore a venti anni.

La condanna importa la rimozione.

## ART. 48.

*(Omissione di soccorso o di protezione in caso di pericolo).*

Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di

soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.

La condanna importa la rimozione.

#### ART. 49.

*(Usurpazione di comando).*

Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

Se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata.

In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è della reclusione militare non inferiore a venti anni.

#### ART. 50.

*(Movimento arbitrario di forze militari).*

Il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

#### ART. 51.

*(Intempestiva od omessa apertura di piego chiuso).*

Il comandante di una spedizione militare, che, avendo un piego da aprirsi in tempo o luogo determinato, lo apre in tempo o in luogo diverso, ovvero non lo

apre, è punito, se dal fatto è derivato pregiudizio al buon esito della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a due anni.

ART. 52.

*(Omessa esecuzione di un incarico).*

Il comandante di una forza militare, che senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La condanna importa la rimozione.

Se l'incarico non è eseguito per negligenza, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

*Sezione II: dell'abbandono di posto e della violazione di consegna.*

ART. 53.

*(Abbandono di posto e violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta).*

Il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto commesso:

1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

2) a bordo di una nave o di un aeromobile;

3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da due a dieci anni.



## ART. 54.

*(Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta per colpa).*

Il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, si addormenta per colpa, è punito con la reclusione militare fino a otto mesi.

Se dal fatto è derivato grave danno la pena è della reclusione militare fino a due anni.

## ART. 55.

*(Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio).*

Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.

## ART. 56.

*(Abbandono del convoglio o colposa separazione da esso).*

Il comandante della scorta di un convoglio, che l'abbandona, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se egli, per colpa, rimane separato da tutto o parte del convoglio, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

## ART. 57.

*(Violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata).*

Il militare che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la sottrae, distrugge, devasta, distrugge, sopprime, disper-

de o deteriora o la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è la reclusione militare da due a sette anni.

ART. 58.

*(Omessa presentazione in servizio).*

Il militare che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

ART. 59.

*(Separazione di una parte delle forze militari dal capo, od omissione di riunirsi ad esso).*

Nel caso di spedizione o altra operazione militare, il comandante di una parte delle forze militari, che si separa dal suo capo, o che, costretto da forza maggiore, o comunque da giustificato motivo, a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse pene si applicano a ogni altro militare che cagiona alcuno dei fatti suindicati.

*Sezione III: della violazione di doveri inerenti a speciali servizi.*

ART. 60.

*(Inosservanza di istruzioni ricevute).*

Il militare incaricato di una missione o di una spedizione od operazione militare, che non ottempera, senza giustificato motivo, alle istruzioni, ricevute, è punito,

se il fatto ha pregiudicato l'esito della missione, spedizione od operazione, con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sei mesi.

ART. 61.

*(Militare custode che cagiona per colpa l'evasione di persona arrestata o detenuta).*

Il militare, incaricato della custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato soggetto alla giurisdizione militare, il quale ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Il colpevole non è punibile, se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di questa all'autorità.

ART. 62.

*(Divulgazione di notizie segrete o riservate).*

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

ART. 63.

*(Violazione, soppressione, omessa consegna di dispaccio; rivelazione del contenuto di comunicazioni).*

Il militare, che indebitamente apre, sopprime, falsifica o non consegna un or-

dine scritto o altro dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare, o che rivela il contenuto di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, conosciuto da lui per ragioni del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato del servizio di comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente o comunque falsifica un ordine o un dispaccio inerente al servizio.

Il militare, che omette per colpa di custodire, consegnare o trasmettere al destinatario, a cui era diretto, l'ordine o altro dispaccio o la comunicazione, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

ART. 64.

*(Violazione o sottrazione di corrispondenza, commessa da militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).*

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, abusando di tale qualità, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa o di altro piego chiuso o pacco, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, o altro piego chiuso o pacco, ovvero, in tutto o in parte, li distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza o di un piego chiuso o pacco, si applica, se il fatto non costituisce un più grave reato, la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al militare incaricato del recapito della corrispondenza, il quale commette alcuno dei fatti suindicati. Tuttavia, la pena è diminuita.

## ART. 65.

*(Rivelazione del contenuto di corrispondenza o di comunicazione da parte di militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare).*

Il militare addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico militare, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o di una conversazione telefonica, lo rivela, senza giusta causa, ad altri, che non sia il destinatario, ovvero una persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

## ART. 66.

*(Nozione di corrispondenza - Inerenza al servizio - Circostanza aggravante).*

Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per « corrispondenza » si intende quella epistolare, telegrafica o telefonica. Le disposizioni di questa sezione si applicano soltanto nei casi in cui si tratta di corrispondenza, di comunicazioni, pieghi o pacchi inerenti al servizio.

Se da alcuno dei fatti indicati nei tre articoli precedenti, è derivato nocumento al servizio militare, la pena è aumentata.

## ART. 67.

*(Inadempienza nelle somministrazioni militari).*

Il militare che, essendo obbligato, per ragioni d'ufficio o di servizio, a provvedere all'approvvigionamento o a somministrazioni di viveri o di altre cose necessa-

rie ad alcuno dei servizi militari, li fa mancare, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

*Sezione IV: della violazione di speciali doveri inerenti alla qualità di militare.*

**ART. 68.**

*(Manifestazioni di codardia).*

Il militare che in caso di tempesta, naufragio o incendio o altra circostanza di grave pericolo compromette, con atti che possono incutere lo spavento o provocare il disordine, la sicurezza di un posto militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

*Sezione V: dell'ubriachezza in servizio.*

**ART. 69.**

*(Nozione del reato e circostanze aggravanti).*

Il militare, che, in servizio, ovvero subito dopo essere stato comandato per il servizio, è colto in stato di ubriachezza volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio, o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse disposizioni si applicano, quando la capacità di prestare servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti.

## CAPO II.

## DEI REATI CONTRO MILITARI IN SERVIZIO.

## ART. 70.

*(Forzata consegna).*

Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 53, la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con le armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

## ART. 71.

*(Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta).*

Il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare, che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

## ART. 72.

*(Violenza a sentinella, vedetta o scolta).*

Il militare, che usa violenza ad una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

ART. 73.

*(Resistenza alla forza armata).*

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare, mentre questa adempie i suoi doveri, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

Se la violenza o la minaccia è commessa con armi o da più persone riunite, la pena è aumentata.

Se la violenza o minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche da parte soltanto di una di esse, ovvero da più di dieci persone, ancorché senza uso di armi, la pena è della reclusione militare da tre a sette anni.

ART. 74.

*(Circostanze aggravanti).*

Nei casi preveduti dagli articoli 72 e 73, se la violenza consiste nell'omicidio ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le disposizioni dell'articolo 101 del presente codice. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

ART. 75.

*(Impedimento a portatori di ordini militari).*

Il militare, che, con violenza o inganno, ferma o trattiene militari o altre persone, imbarcazioni, aeromobili, o, in generale, veicoli, spediti con ordini o dispacci riflettenti il servizio militare, ovvero sottrae i dispacci o ne impedisce altrimenti la trasmissione, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.



## CAPO III.

DEI REATI DI ASSENZA DAL SERVIZIO  
ALLE ARMI.*Sezione I: della diserzione.*

## ART. 76.

*(Nozione del reato; sanzione penale).*

Commette il reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

1) il militare, che, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per quindici giorni consecutivi;

2) il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei quindici giorni successivi a quello prefisso.

## ART. 77.

*(Casi di diserzione immediata).*

È considerato immediatamente disertore:

1) il militare destinato ad un corpo di spedizione o operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare che, senza autorizzazione, o senza giustificato motivo, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;

2) il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

3) il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva in un carcere militare;

4) il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

5) il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei numeri 1, 2 e 3; da due a cinque anni nel caso indicato nel numero 4; da cinque a sette anni nel caso indicato nel numero 5.

Nei casi indicati nei numeri 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale.

ART. 78.

*(Circostanze aggravanti: passaggio all'estero; previo accordo).*

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata.

Le pene stabilite dagli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà, quando la diserzione è commessa da tre o più militari, previo accordo.

Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumento è sempre della metà per i capi, promotori o organizzatori.

*Sezione II: della mancanza alla chiamata.*

ART. 79.

*(Nozione del reato; sanzione penale).*

Il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei dieci giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica al militare in congedo che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Qualora il militare giudicato per il reato di cui al primo e al secondo comma, era all'atto della chiamata nelle condizioni previste dalla legge per fruire dell'esonero o della dispensa dal servizio militare per qualsivoglia motivo, viene dichiarato non punibile.

ART. 80.

*(Circostanza aggravante: passaggio all'estero).*

Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo precedente, se il militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare si reca all'estero, la pena è aumentata.

ART. 81.

*(Militare chiamato alle armi, che si fa sostituire).*

Il militare, che, chiamato in servizio alle armi in alcuno dei casi enunciati nell'articolo 79, non si presenta facendo presentare altri in sua vece, è considerato immediatamente mancante alla chiamata e punito con le pene rispettivamente stabilite dall'articolo stesso, aumentate da un terzo alla metà.

*Sezione III: disposizioni comuni alle sezioni seconda e terza.*

ART. 82.

*(Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti in relazione alla durata dell'assenza).*

Nei casi preveduti dalle sezioni seconda e terza:

1) se la durata dell'assenza supera sei mesi, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

2) se la durata dell'assenza non supera trenta giorni, la pena può essere diminuita da un terzo alla metà.

## ART. 83.

*(Persona che sostituisce il militare disertore e il mancante alla chiamata).*

Nei casi preveduti dal numero 5 dell'articolo 77 e dall'articolo 81 colui che si sostituisce al militare disertore o mancante alla chiamata è punito con le pene ivi stabilite. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

## ART. 84.

*(Rimozione).*

La condanna per alcuno dei reati preveduti dalle sezioni prima e seconda, eccettuato quello preveduto dal penultimo comma dell'articolo 79, importa la rimozione.

## CAPO IV.

DELLA MUTILAZIONE E DELLA SIMULAZIONE  
DI INFERMITÀ.

## ART. 85.

*(Procurata infermità al fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare).*

Il militare che, al fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Nel caso di delitto tentato, alla reclusione è sostituita la reclusione militare.

## ART. 86.

*(Procurata infermità al fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio).*

Il militare, che, al fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontaria-

mente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende temporaneamente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La stessa pena si applica al militare, che, al fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di una arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso.

Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da due a sette anni.

ART. 87.

*(Simulazione di infermità).*

Il militare, che simula infermità o imperfezioni, in modo tale da indurre in errore i suoi superiori o altra autorità militare, è punito con la reclusione militare fino a tre anni, se la simulazione è commessa a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto; e con la reclusione militare fino a un anno, se la simulazione è commessa per sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di una arma o di una specialità.

ART. 88.

*(Fatti commessi durante lo stato di congedo).*

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai militari in congedo illimitato, per i fatti commessi durante lo stato di congedo, se i militari

stessi sono richiamati in servizio alle armi e dal momento stabilito per la loro presentazione.

## ART. 89.

*(Procurata inabilità o simulata infermità al fine di sottrarsi all'adempimento di alcuni doveri inerenti al servizio militare).*

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare, che, a fine di sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al servizio militare, in qualsiasi modo si rende inabile al detto adempimento, ovvero simula una infermità o una imperfezione, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se dal fatto è derivata inabilità al servizio militare, si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

## ART. 90.

*(Circostanze aggravanti per i concorrenti nel reato).*

Nel caso di concorso di persone in alcuno dei reati preveduti da questo capo, la pena è aumentata per coloro che hanno commesso il fatto a fine di lucro.

Il pubblico ufficiale, il medico, il chirurgo o altro esercente una professione sanitaria, che concorra in alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un terzo alla metà.

L'aumento è della metà, se il colpevole è un ufficiale.

## ART. 91.

*(Pena militare accessoria).*

Nei casi indicati negli articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione,

TITOLO III  
DEI REATI  
CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE

CAPO I.  
DELLA DISOBEDIENZA.

ART. 92.

*(Nozione del reato e circostanza  
aggravante).*

Il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio, intimato da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine, intimatogli da un superiore, attinente alla disciplina, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a tre anni, se il fatto è commesso in occasione di incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

CAPO II.  
DELLA RIVOLTA, DELL'AMMUTINAMENTO  
E DELLA SEDIZIONE MILITARE.

ART. 93.

*(Rivolta).*

Sono puniti con la reclusione militare da tre a sette anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbe-

dire a un ordine di un loro superiore, attinente al servizio o alla disciplina;

2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

3) abbandonandosi ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta, è della reclusione militare non inferiore a sette anni.

La condanna importa la rimozione.

ART. 94.

(*Ammutinamento*).

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, i militari, che, riuniti in numero di quattro o più, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire ad un ordine di un loro superiore, attinente al servizio o alla disciplina.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a tre anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene sono aumentate.

La condanna importa la rimozione.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

ART. 95.

(*Omesso rapporto*).

Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli



93 e 94, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino ad un anno.

Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.

ART. 96.

*(Accordo a fine di commettere rivolta).*

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta previsti dall'articolo 93, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita dal reato stesso diminuita della metà.

ART. 97.

*(Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante).*

Quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per ciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore ad un anno.

ART. 98.

*(Presentazione mediante pubblica manifestazione di una domanda, esposto o reclamo collettivo).*

Quando dieci o più militari presentano collettivamente, previo accordo, al di fuori degli organismi di rappresentanza e delle procedure previste dalla legge e mediante pubblica manifestazione, una domanda, un esposto o un reclamo, ciascuno di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la presentazione della domanda, esposto o reclamo, è della reclusione militare fino a un anno.

## ART. 99.

*(Casi di non punibilità).*

Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

1) coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;

2) coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.

## ART. 100.

*(Manifestazione sediziosa).*

Il militare che pubblicamente compie manifestazioni contro il servizio o la disciplina militare o l'adempimento di servizi speciali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.

## CAPO III.

DELLA VIOLENZA E DELLE OFFESE TRA MILITARI A CAUSA DEL SERVIZIO O DELLA DISCIPLINA MILITARE.

## ART. 101.

*(Delle violenze tra militari a causa del servizio o della disciplina militare).*

Il militare che usa violenza contro altro militare, a causa del servizio o della disciplina militare, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in

una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale, aumentate fino a un terzo.

Se la violenza è diretta al fine di non ottemperare ad un ordine del superiore ovvero a costringere l'altro militare a fare un atto contrario ai propri doveri o a compiere od omettere un atto del proprio ufficio o servizio, la pena è aumentata da un terzo alla metà; la pena è aumentata se la violenza è diretta contro il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.

ART. 102.

*(Minaccia a causa del servizio o della disciplina militare).*

Il militare che, a causa del servizio o della disciplina militare, minaccia altro militare in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni.

ART. 103.

*(Circostanze aggravanti).*

Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1) se la minaccia è diretta al fine di non ottemperare ad un ordine del superiore, ovvero a costringere l'altro militare a fare un atto contrario ai propri doveri o a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio;

2) se il militare offeso è il comandante del reparto o il militare presposto al servizio o il capo di posto;

3) se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 339 del codice penale, si applica la reclusione militare da tre a dieci anni.

## ART. 104.

*(Ingiurie e diffamazione a causa del servizio e della disciplina militare).*

Il militare che, a causa del servizio o della disciplina militare, commette alcuno dei delitti contro l'onore previsti dal capo II del titolo XII del libro secondo del codice penale, è punito con le pene ivi previste, sostituita la reclusione militare alla reclusione e con esclusione delle pene pecuniarie.

Le pene sono aumentate se l'offesa è commessa da un superiore nei confronti dell'inferiore e viceversa.

Nel caso in cui l'offeso sia il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena è aumentata della metà.

Nei casi indicati nei commi secondo e terzo si procede d'ufficio.

## CAPO IV.

DEL REATO DI DUELLO  
TRA MILITARI IN SERVIZIO.

## ART. 105.

*(Sfida a duello, accettazione di sfida, uso delle armi in duello a causa del servizio o della disciplina militare).*

In caso di sfida a duello, di accettazione di sfida o di uso delle armi in duello tra militari in servizio, a causa del servizio o della disciplina militare, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 394, 396, 397, 398 e 401 del codice penale; ma le pene sono aumentate.

## CAPO V.

## DELLA ISTIGAZIONE A DELINQUERE.

## ART. 106.

*(Istigazione a commettere reati militari).*

Salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari

in servizio alle armi a commettere un reato militare è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a tre anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione.

ART. 107.

*(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi).*

Il militare, che commette alcuni dei fatti di istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari di servizio alle armi, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate fino a un terzo.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.

La condanna, quando non derivi la degradazione, importa la rimozione.

**LIBRO TERZO**

**DELLA PROCEDURA PENALE MILITARE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

ART. 108.

*(Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale).*

Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti agli organi previsti dall'ordinamento giudiziario militare.

## TITOLO II

DELL'ESERCIZIO  
DELLA GIURISDIZIONE MILITARE

## ART. 109.

*(Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari).*

La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato.

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi da militari in servizio, salve le disposizioni degli articoli da 4 a 8.

Nel caso di connessione tra procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

## ART. 110.

*(Giurisdizione militare italiana in territorio estero).*

L'esercizio della giurisdizione militare italiana per i reati militari preveduti dall'articolo 7 è regolata dagli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno di forze armate italiane nel suo territorio e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.

## ART. 111.

*(Reati commessi in navigazione o all'estero).*

La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, anche aerea, appartiene al tribunale militare del luogo del primo approdo o del primo scalo nel territorio dello Stato.

La competenza per i reati militari commessi in territorio estero è determinata successivamente dal luogo in cui ha sede

il corpo o il reparto a cui il militare appartiene, dal luogo dell'arresto o della consegna dell'imputato.

## ART. 112.

*(Competenza per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata).*

Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata è competente il tribunale militare del luogo in cui ha sede il corpo o il reparto al quale l'imputato appartiene o avrebbe dovuto presentarsi.

## ART. 113.

*(Tribunali all'interno e all'estero).*

La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno è determinata dalla legge che li istituisce.

Per la competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'estero, oltre le disposizioni della legge che li istituisce, si osservano gli accordi stipulati con lo Stato che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione e, in mancanza di accordi, gli usi internazionali.

## TITOLO III

## DELLE AZIONI

## ART. 114.

*(Azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno).*

Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta.

Il giudizio su di essa è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata,

nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.

#### TITOLO IV

#### DEGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA MILITARE

##### ART. 115.

*(Funzioni di polizia giudiziaria militare. — Obbligo di informazione e di rapporto per i comandanti militari).*

Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, salvo le disposizioni dell'articolo seguente, le funzioni di polizia giudiziaria militare sono esercitate dagli ufficiali e dai sottufficiali dei carabinieri e, in loro assenza, dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria previsti dal codice di procedura penale.

In ogni caso, gli ufficiali di polizia giudiziaria militare, senza interrompere le indagini, devono informare immediatamente il procuratore militare della Repubblica.

I comandanti di corpo, di distacco o di posto delle varie forze armate, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato militare, sono tenuti a farne direttamente rapporto al procuratore militare della Repubblica.

##### ART. 116.

*(Funzioni di polizia giudiziaria per i reati militari commessi in corso di navigazione).*

Il comandante di navi militari o di aeromobili militari sono ufficiali di polizia giudiziaria per quanto concerne i



reati militari commessi o scoperti a bordo o in corso di navigazione, anche riguardo agli atti e alle delegazioni disposte dall'autorità giudiziaria militare.

ART. 117.

*(Nuclei di polizia giudiziaria militare).*

Presso ogni tribunale militare territoriale è istituito un nucleo di polizia giudiziaria militare. Gli ufficiali e gli agenti in servizio presso i nuclei di polizia giudiziaria militare esercitano le loro attribuzioni alle dipendenze e sotto la direzione del procuratore militare della Repubblica, il quale è competente per la irrogazione delle speciali sanzioni previste dal codice di procedura penale. Si osservano, in quanto applicabili, le corrispondenti disposizioni del codice di procedura penale.

ART. 118.

*(Trasmissioni di atti e informazioni al procuratore militare della Repubblica).*

Salve le disposizioni prevedute dal codice di procedura penale per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare, i comandanti di corpo, di distacco o di posto delle varie forze armate, devono riferire al procuratore militare della Repubblica ogni notizia che pervenga loro successivamente alla prima comunicazione della notizia di reato e alla trasmissione del rapporto.